

DETERMINA DI APPROVAZIONE SUBAPPALTO

N. 9043

IL TITOLARE DELL'UFFICIO MONOCRATICO

VISTA E RICHIAMATA la Determina del Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'O.P. AGEA 8967 del 23/03/2021, con la quale è stata indetta la gara a procedura ristretta nell'ambito dei soggetti ammessi al sistema dinamico di acquisizione (ID 1722) per la categoria merceologica “derrate alimentari” per la fornitura di Carne in gelatina in aiuto alimentare agli indigenti in Italia, suddivisa in tre lotti geografici, pari a € 10.434.782,00 (oltre IVA e i rimborsi forfettari da corrispondere alle Organizzazioni caritative);

VISTA E RICHIAMATA la Determina del Direttore dell'Ufficio Monocratico dell'O.P. AGEA n. 8976 del 15/04/2021, con la quale è stato aggiudicato il lotto n. 3 (CIG 86802576AD) della gara a procedura ristretta nell'ambito dei soggetti ammessi al sistema dinamico di acquisizione (ID 1722) per la categoria merceologica “derrate alimentari” per la fornitura di Carne in gelatina alla Inalca S.p.A. con sede a Castelvetro di Modena (MO), in via Spilamberto, n. 30/c, CAP 41014, Codice Fiscale 01825020363, Partita IVA 02562260360;

VISTO E RICHIAMATO il contratto stipulato in data 01/07/2021, per il lotto n. 3, con la Ditta Inalca S.p.A. per un importo contrattuale pari ad € 3.981.782,00 oltre IVA di Legge e i rimborsi forfettari da corrispondere alle Organizzazioni caritative;

RILEVATO che in data 21/05/2021 Prot. Agea n. 0037771 perveniva richiesta da parte della Ditta Inalca S.p.A. di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di trasporto all'Impresa SAI TRANSPORT INTERNATIONAL S.r.l., con sede in Fiano Romano (RM), Via dell'Astronomia snc, Codice Fiscale e Partita IVA 01966761007, per le consegne nelle regioni: Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, per un importo complessivo pari a euro 62.365,26 più IVA comprensivo degli oneri di sicurezza.

RILEVATO che l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 D.l. n. 32 del 18/04/2019, consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al quaranta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

- 1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- 4) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

- 5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- 6) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice e ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che questa Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Agenzia;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alle consegne della fornitura in contratto, anche in considerazione della eccezionale situazione di emergenza nazionale verificatasi a causa della pandemia legata al Covid-19, al fine di approntare un rapido intervento a favore delle fasce di popolazione più deboli, vista anche la natura di prima necessità del prodotto oggetto della fornitura.

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa SAI TRANSPORT INTERNATIONAL S.r.l., con sede in Fiano Romano (RM), Via dell'Astronomia snc, Codice Fiscale e Partita IVA 01966761007, relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 21/05/2021 Prot. Agea n. 0037771 dalla Ditta Inalca S.p.A. con sede a Castelvetro di Modena (MO), in via Spilamberto, n. 30/c, CAP 41014, Codice Fiscale 01825020363, Partita IVA 02562260360 alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Ditta Inalca S.p.A. con sede a Castelvetro di Modena (MO), in via Spilamberto, n. 30/c, CAP 41014 e al Direttore dell'esecuzione del contratto dott.ssa Paola Giuliante per i successivi eventuali adempimenti di competenza;

4. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in

particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

(Dott. Federico Steidl)

PG